

ASSOCIAZIONE
PAPA' SEPARATI E FIGLI
Corso Novara, 64 c/o Idea Solidale
10152 TORINO
Codice fiscale: 9765500012

STATUTO

Art.1 – Costituzione e denominazione

1.1 E' costituita in Torino addì 6 febbraio 2006 l'associazione di volontariato denominata: **'PAPA' SEPARATI E FIGLI' associazione per la tutela dei diritti dei figli nella separazione**, senza fini di lucro con sede legale in Corso Novara, 64 c.a.p. 10152 Torino. La sede operativa e legale potrà essere modificata con una semplice delibera del comitato direttivo sottoposta all'approvazione della assemblea ordinaria o straordinaria, e non richiederà formale variazione del presente Statuto.

1.2 La durata dell'associazione non viene determinata. L'associazione potrà essere sciolta con delibera dell'assemblea e con la maggioranza assoluta.

Art. 2 – Principi ispiratori, scopi e finalità

2.1 L'associazione, ispirandosi ai principi di solidarietà umana **si prefigge come scopo la tutela dei diritti dei figli nella separazione a mantenere rapporti positivi e sostanziali con entrambi i genitori, pur separati, promuovendo azioni che riducano la conflittualità e offrendo sostegno a entrambi i genitori nella costruzione di un progetto genitoriale condiviso.**

2.2 In particolare per la realizzazione dello scopo prefissato e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'associazione si propone di:

1. promuovere e incentivare la cultura della solidarietà a vantaggio dei soggetti più svantaggiati e migliorare la qualità della vita dei minori
2. fornire un servizio di orientamento e ascolto ai genitori per qualsivoglia ragione si trovino in difficoltà nello svolgimento della loro funzione naturale di genitori, fornendo informazioni sulla legislazione esistente in materia di separazione coniugale e di diritti dei figli, tale attività verrà realizzata con l'attivazione di uno sportello aperto settimanalmente
3. promuovere attività educative e culturali intese a valorizzare la funzione genitoriale
4. promuovere gruppi di auto aiuto al fine di valorizzare la funzione genitoriale
5. organizzare dei seminari specifici che affrontino le tematiche legali e psicologiche proprie delle separazioni e delle connesse problematiche con i figli
6. organizzare delle manifestazioni per sensibilizzare l'opinione pubblica sulle problematiche vissute dai genitori separati e dai loro figli

2.3 Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite le prestazioni dei propri soci. L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari. Agli aderenti possono essere rimborsate dall'associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'assemblea dei soci o dal consiglio direttivo. E' vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse. E' fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art.3 – Risorse economiche

3.1 L'associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e per lo svolgimento delle

proprie attività da:

1. quote associative
2. contributi degli aderenti
3. contributi privati
4. contributi da stato, da enti e da istituzioni pubbliche finalizzate esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti
5. donazione e lasciti testamentari
6. rimborsi derivanti da convenzioni
7. entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali

3.2 L'esercizio finanziario dell'associazione ha inizio e termine rispettivamente il primo gennaio e trentun dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio, entro il 30 maggio il comitato direttivo redige il bilancio e sottopone l'assemblea dei soci entro il 30 giugno.

3.3 L'associazione potrà aprire un conto corrente bancario o postale con firme disgiunte del presidente, vice presidente e segretario.

Art.4 – Soci

Il numero dei soci è illimitato. Sono soci i fondatori e tutte le persone fisiche che si impegnano a contribuire alla realizzazione degli scopi dell'associazione. E' fatto divieto distribuire anche in modo indiretto utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'associazione, salvo quanto previsto da norme vigenti.

Art.5 – Criteri di ammissione ed esclusione dei soci

5.1 L'ammissione a socio, deliberata dal comitato direttivo, è subordinata alla presentazione di apposita domanda scritta da parte dell'interessato.

5.2 Il comitato direttivo cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro dei soci dopo che gli stessi avranno versato interamente la quota associativa deliberata annualmente dall'assemblea.

5.3 Avverso l'eventuale reiezione dell'istanza è ammesso il ricorso all'assemblea dei soci.

5.4 La qualità di socio si perde per esclusione deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del comitato direttivo in base ai seguenti motivi:

1. per recesso unilaterale del socio
2. per mancato versamento della quota associativa per tre mesi consecutivi
3. per comportamento contrastante con gli scopi dell'associazione
4. per persistenti violazioni degli obblighi statutari.

L'esclusione e la decadenza dei soci è deliberata dall'assemblea dei soci su proposta del consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli facoltà di replica.

Il recesso da parte dei soci deve essere comunicato in forma scritta all'associazione almeno due mesi prima dello scadere dell'anno sociale in corso.

5.5 Il socio receduto, decaduto o escluso non ha diritto alla restituzione delle quote associative e dei contributi versati, ad eccezione di quanto previsto dalle normative vigenti.

Art.6 – Doveri e diritti degli associati

6.1 I soci sono obbligati:

1. ad osservare il presente statuto, i regolamenti interni e le deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
2. a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'associazione e mantenere un comportamento pubblico ineccepibile e in linea con gli scopi associativi quando si fa riconoscere come appartenente all'associazione
3. a versare la quota associativa annuale di cui al presente articolo

6.2 I soci hanno diritto:

1. a partecipare a tutte le attività promosse dall'associazione

2. a partecipare all'assemblea con diritto di voto
3. ad accedere alle cariche associative

Art.7 – Organi dell'associazione

Sono organi dell'associazione:

1. l'assemblea dei soci
2. il comitato direttivo
3. il presidente

Art.8 – L'assemblea dei soci

8.1 L'assemblea composta da tutti i soci può essere ordinaria e straordinaria. Per essere rappresentati in assemblea sono ammesse deleghe, al massimo due per associato.

8.2 L'assemblea ordinaria indirizza tutta l'attività dell'associazione ed inoltre:

1. approva il bilancio preventivo e consuntivo relativamente ad ogni esercizio
2. elegge i componenti del comitato direttivo
3. delibera l'eventuale regolamento interno e le sue variazioni
4. stabilisce l'entità della quota associativa annuale
5. delibera l'esclusione dei soci dall'associazione
6. delibera sui ricorsi avverso la relazione di domande di ammissione di nuovi associati

8.3 L'assemblea ordinaria viene convocata dal presidente del comitato almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo ed ogni qual volta lo stesso presidente o almeno tre membri del comitato direttivo o un decimo degli associati ne ravvisino l'opportunità.

8.4 L'assemblea ordinaria o straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e sullo scioglimento dell'associazione.

8.5 L'assemblea ordinaria e straordinaria sono presiedute dal presidente del comitato direttivo o in sua assenza dal vice presidente e in assenza di entrambi da un altro membro del comitato direttivo eletto dai presenti. Le convocazioni devono essere effettuate mediante avviso scritto da inoltrarsi presso il domicilio dell'associato almeno 15 giorni prima della data di riunione. In difetto di convocazione saranno sempre valide le assemblee cui partecipano tutti i soci e l'intero comitato direttivo.

8.6 L'assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con il 51 % degli associati presenti, in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti e rappresentati. La seconda convocazione non può avvenire nello stesso giorno della prima.

8.7 Le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti, eccezion fatta per la deliberazione riguardante l'eventuale scioglimento dell'associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo che dev'essere adottato con la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

Art 9 – Il comitato direttivo

9.1 Il comitato direttivo è formato da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette eletti dall'assemblea dei soci. Il primo comitato direttivo è nominato con l'atto costitutivo. I membri del comitato direttivo rimangono in carica per un anno e sono rieleggibili. Possono far parte del comitato esclusivamente gli associati.

9.2 Nel caso in cui per dimissioni o altra causa uno dei componenti del comitato decada dallo incarico, il comitato direttivo provvede alla sostituzione nominando il primo tra i non eletti, e rimane in carica fino allo scadere dell'intero comitato. Nel caso decada, oltre alla metà dei membri del comitato, l'assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo comitato.

9.3 Il comitato elegge al suo interno un presidente, un vice presidente, un segretario.

9.4 Al comitato direttivo spetta di:

1. curare l'esecuzione della deliberazione dell'assemblea

2. predisporre il bilancio preventivo e consuntivo
3. eleggere il presidente, il vice presidente, il segretario, il tesoriere
4. deliberare sulle domande di nuova ammissione
5. provvedere agli affari di ordinaria e straordinaria amministrazione che non siano spettanti all' assemblea dei soci
6. redigere il regolamento interno

9.5 Il comitato direttivo e' presieduto dal presidente o in caso di sua assenza dal vice presidente o in assenza di entrambi dal membro piu' autorevole riconosciuto dal comitato.

9.6 Il comitato direttivo e' convocato ogni due mesi e ogni qual volta il presidente o in sua vece il vice presidente lo ritenga opportuno o quando almeno i due terzi dei componenti ne faccia richiesta. Il comitato direttivo assume le sue deliberazioni con la presenza della maggioranza dei suoi membri (o per delega). La convocazione viene fissata mediante comunicazione scritta

9.7 I verbali del comitato direttivo, redatti a cura del segretario sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto l' adunanza. Gli atti vengono conservati dal segretario o dal presidente o dal vice presidente.

Art. 10 – Il presidente

10.1 Il presidente, eletto dal comitato direttivo ha il compito di presiedere lo stesso nonche' assemblea degli associati.

10.2 Al presidente e' attribuita la rappresentanza dell' associazione di fronte a terzi e in giudizio. In caso di sua assenza o impedimento le sue funzioni spettano al vice presidente anch' esso eletto dal comitato direttivo.

10.3 Il presidente cura l' esecuzione delle deliberazioni del comitato direttivo e in caso di urgenza ne assume i poteri chiedendo ratifica allo stesso dei provvedimenti adottati nell' adunanza immediatamente successiva.

Art. 11 – Gratuita' delle cariche associative

Ogni carica associativa viene ricoperta a titolo gratuito salvo i rimborsi previsti per gli associati di cui al precedente articolo 2.3.

Art. 12 – Norma finale

In caso di scioglimento dell' associazione il patrimonio verra' devoluto ad altre Organizzazioni di volontariato operanti in identico od analogo settore come previsto dalle norme vigenti.

Art. 13 – Rinvio

Per quanto non espressamente riportato in questo statuto si fa riferimento al codice civile e ad altre norme di legge vigenti in materia di volontariato.